



COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6, PRIMO PERIODO, DELLA L.R. 6/2003.

CONTRIBUTO ANNO 2010 - RIFERITO AI CANONI ANNO 2009

Termine ultimo di presentazione delle domande: venerdì 11 giugno 2010 – ore 13

In esecuzione alla delibera di Giunta comunale n. 54 del 10 maggio 2010 è indetto il Bando per l'erogazione del contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2009, risultante da contratti di affitto di immobili adibiti ad uso abitativo efficaci e regolarmente registrati ai sensi delle leggi 392/1978 (*Disciplina delle locazioni di immobili urbani*), 359/1992 (*Patti in deroga*), 431/1998 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*) art. 11 (esclusi quindi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di servizio e quelli a uso foresteria).

Il contratto di locazione relativo **all'anno 2009**, per il quale viene richiesto il contributo, deve riferirsi ad unità immobiliare posta sul territorio regionale ed adibita dal richiedente a propria abitazione.

La registrazione del contratto è requisito essenziale per presentare l'istanza di contributo di cui al presente Bando. La registrazione deve essere dimostrata dal richiedente allegando alla domanda l'attestato di pagamento (modello F23 o ricevuta dell'intermediario abilitato in caso di utilizzo della registrazione telematica). Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera somma.

È ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2009.

Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare una autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza.

Art. 1 – Risorse

1. Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*).

2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione al Bando

1. Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'art. 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, i titolari di un contratto di locazione che **al momento di presentazione della domanda** siano in possesso dei sottoelencati requisiti:

Requisiti soggettivi

(da possedere al momento di presentazione della domanda)

- a. Essere maggiorenni;
- b. Essere titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- c. Avere la residenza anagrafica nel Comune di **Sesto al Reghena** ovvero, qualora non residente in Regione, prestare attività lavorativa nel Comune di **Sesto al Reghena** (si fa riferimento alla sede della ditta);
- d. Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea.
Se il richiedente è un cittadino extracomunitario deve soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'emigrazione e le norme sulla condizione dello straniero e quindi deve essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- e. **Essere residente ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in Regione.** Il richiedente (italiano, comunitario ed extracomunitario) deve indicare esattamente il periodo di residenza nei vari Comuni ovvero i periodi di lavoro. Entrambi i requisiti possono essere dimostrati mediante produzione di documentazione (certificati di residenza, certificati storici di residenza, contratti di lavoro) oppure attestati mediante autocertificazione dettagliata ai fini della ricostruzione storica, compilando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale ed allegato al presente Bando. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in Regione, (L. R. n. 7 del 26 febbraio 2002 e ss. mm.), nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze Armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito della residenza o dell'attività lavorativa in Italia e in Regione per il periodo indicato.
- f. Essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata (Ater), non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad un contratto di locazione di natura non transitoria efficace e registrato;
- g. Non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli

accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È, inoltre, considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente.

Requisiti reddituali

(da possedere al momento di presentazione della domanda)

- a. Avere un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e ss. mm. ii.) non superiore a **Euro 31.130,00**;
- b. Avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a **Euro 11.150,00** e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14% (Fascia A);

ovvero

avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a **Euro 16.420,00** e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24% (Fascia B);

c. Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui al punto b) del presente comma saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a **Euro 13.380,00** e **Euro 19.704,00**;

d. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 3 del presente bando, la soglia I.S.E. di cui al punto a) "Requisiti reddituali" del presente comma è determinata in **Euro 34.243,00**.

2. Per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F..

La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

3. La domanda di contributo va presentata al Comune di Sesto al Reghena, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, ovvero per i non residenti in Regione, Comune presso il quale presta attività lavorativa, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Non possono presentare domanda, viceversa, i conduttori di alloggi ubicati in altre regioni italiane ovvero all'estero. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione.

Art. 3 – Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Per **nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica** che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo si intendono:

- a) **anziani**: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) **giovani coppie con o senza prole**: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) **soggetto singolo con minori a carico**: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) **disabili**: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) **famiglie in stato di bisogno**: quelle con una situazione economica I.S.E.E. non superiore a Euro 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a Euro 4.650,00 se composte da due o più soggetti;

- f) **famiglie monoreddito**: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) **famiglie numerose**: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) **famiglie con anziani o disabili a carico**: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i) **soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali**: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) **emigrati**: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 (disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 4 – Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo con i seguenti criteri:
- a) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **Euro 11.150,00**:
il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo **massimo di Euro 3.100,00**;
- b) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **Euro 16.420,00**:
il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo **massimo di Euro 2.325,00**.
2. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (I.S.E.) **pari a zero**, potrà essere concesso un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto **nell'anno 2009** e comunque per un importo **massimo di Euro 3.100,00**.
3. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 3 e che non beneficino dell'innalzamento del limite I.S.E di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dei Requisiti reddituali il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25%.
4. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal comma 3, non può in nessun caso superare l'importo di Euro 3.100,00 per i richiedenti di cui alla lettera a) del comma 1 e l'importo di Euro 2.325,00 per i richiedenti di cui alla lettera b) del comma 1, e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto relativo **all'anno 2009**.
5. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
6. Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune di Sesto al Reghena risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune di Sesto al Reghena procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo il seguente criterio:
- assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.
7. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. Come previsto dall'art. 7 comma 2-bis della L. 269/2004 (Modifiche della L. 431/1998), nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante verrà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso; in tal caso dovranno essere allegate alla domanda due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte e sottoscritte una dal locatore ed una dal conduttore, riportanti l'ammontare dei canoni, esclusi gli oneri accessori, relativi all'anno 2009, non pagati.
8. Qualora il conduttore abbia ricevuto contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale, finalizzati al pagamento dei canoni relativi all'anno 2009, il contributo effettivamente liquidato sarà così

determinato: contributo spettante meno (-) contributo economico già percepito uguale (=) contributo liquidato.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte, a pena di inammissibilità, su apposito modello predisposto dal Comune, che sarà messo a disposizione dei cittadini presso:
 - Ufficio anagrafe – Palazzo Burovich, via Roma 1, Sesto Capoluogo
 - Delegazione comunale di Bagnarola, Piazza IV Novembre, 22
2. **Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, personalmente dall'intestatario del contratto di locazione o da un suo delegato maggiorenne a partire da lunedì 11 maggio 2010 e fino a alle ore 13,00 di venerdì 11 giugno 2010 (termine ultimo di presentazione) esclusivamente presso l'ufficio anagrafe del Comune di Sesto al Reghena, Palazzo Burovich, Via Roma 1, Previo appuntamento telefonico al numero 0434 693933 (Signora Moras) con il seguente orario:**
 - **Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13**
 - **Il lunedì e il mercoledì anche dalle 16 alle 18.30**
3. Non saranno ritenute valide, e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a quanto indicato ai punti precedenti. In particolare saranno escluse le domande presentate per posta (anche mediante Raccomandata A.R.), tramite corriere ovvero recapitate direttamente al protocollo generale del Comune di Sesto al Reghena.
4. La domanda dovrà essere presentata personalmente dal titolare del contratto di locazione o da un suo delegato maggiorenne. In caso di delega, il delegato dovrà presentarsi munito:
 - a. della domanda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal titolare del contratto di locazione;
 - b. di tutta la documentazione obbligatoria (pena la non accettazione della domanda);
 - c. dell'atto di delega sottoscritto dal delegante;
 - d. di una fotocopia di un documento d'identità del delegante e del delegato.
5. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata al successivo articolo 7.
6. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.
7. L'ammontare del canone di locazione da indicare nella domanda NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone.

Art. 6 – Integrazioni ed esclusioni

1. Le domande consegnate dopo le **ore 13,00** dell'**11 giugno 2010** non saranno ammesse al contributo e non potranno essere oggetto di opposizione.
2. Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande ove il richiedente:
 - a. non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
 - b. non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal presente Bando;
 - c. abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - d. abbia omesso la presentazione di uno dei documenti obbligatori indicati al successivo articolo 7;
 - e. abbia presentato domanda su modello non predisposto dall'Amministrazione comunale;
 - f. abbia presentato domanda in maniera difforme da quanto previsto dal presente Bando.
3. Saranno, infine, escluse le domande ove:

- a. anche uno solo dei componenti il nucleo familiare sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Italia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare.
4. Il Comune, in sede d'istruttoria, potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione di dichiarazioni incomplete e potrà ordinare esibizioni documentali.

Art. 7 – Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
--

1. Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda la seguente documentazione:

Per tutti:

- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- Fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale (in alternativa fotocopia della tessera sanitaria – carta regionale dei servizi);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il requisito della residenza, anche non continuativa, da almeno dieci anni sul territorio nazionale, di cui uno in regione (Mod. DRR/I - 2010) o in alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il requisito dell'attività lavorativa, anche non continuativa, da almeno dieci anni sul territorio nazionale, di cui uno in regione (Mod. DAL/I- 2010);
- Copia del contratto di locazione in corso di validità riportante gli estremi della registrazione;
- Copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'Imposta di registro relativa all'intero anno 2009 (modello F23 o ricevuta dell'intermediario abilitato in caso di utilizzo della registrazione telematica);
- Copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2009; in caso di impossibilità a presentarle il conduttore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, nella quale il proprietario dell'alloggio dichiara l'importo del canone di locazione da lui ricevuto per l'anno 2009;
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda, riportante la situazione reddituale non antecedente al 2008; qualora l'attestazione I.S.E.E. sia in corso di validità ma sia, nel frattempo, variata la composizione del nucleo familiare, l'attestazione I.S.E.E. andrà aggiornata alla nuova situazione;
- Certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 3 – lettera d) del presente Bando;
- Nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale relativa ai canoni anno 2009 (esclusi gli oneri accessori) il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), redatte sui moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, sottoscritte una dal proprietario ed una dal conduttore riportanti l'ammontare dei canoni, esclusi gli oneri accessori, relativi all'anno 2009, non pagati.

Se stranieri di uno Stato non aderente all'Unione europea:

- fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
- per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato o stagionale: copia del contratto di lavoro e dell'ultima busta paga;
- per lavoratori autonomi: copia dell'iscrizione in albi e registri (Camera di Commercio, etc.).

2. I richiedenti che scelgono l'accredito bancario o postale devono necessariamente produrre un'attestazione resa dalla Banca o dall'Ufficio Postale contenente l'indicazione del codice IBAN. In caso contrario, si procederà d'ufficio alla liquidazione mediante quietanza propria.

Art. 8 – Casi particolari

1. **Morosità:** nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l'anno 2009 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), redatte sui moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, sottoscritte dal proprietario e dal conduttore e riportanti lo stato di morosità. Nelle dichiarazioni il proprietario ed il conduttore dovranno indicare, sotto la loro responsabilità:

- **l'importo complessivo delle morosità (sommatoria mesi x canone di locazione) relativamente agli affitti dovuti per l'anno 2009.**

Il locatore / proprietario ed il conduttore dovranno confermare, mediante nuova dichiarazione scritta, in sede di liquidazione del contributo da parte del Comune di Sesto al Reghena, la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità, previa acquisizione di delega autenticata, e fino a concorrenza del contributo stesso.

2. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.

3. **Coabitazione:** nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.

4. **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

5. **Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.

6. **Mancata registrazione annuale:** qualora il richiedente non abbia provveduto alla registrazione annuale del contratto di locazione, prima di presentare domanda di contributo dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'obbligo di legge.

7. **Impedimento alla sottoscrizione:** in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii..

8. **Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente.

Art. 9 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari - privacy

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

- alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
- alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- all'articolo 6 della Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
- al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.Reg. n. 149 del 27.05.2005, come da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione, n. 067 / Pres. Del 06.04.2010;
- alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
- I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona, Stefano Padovan.

Il Responsabile dell'istruttoria è individuato nella persona della signora Adriana Moras, Istruttore amministrativo.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta (in orario di apertura al pubblico) all'Ufficio anagrafe del Comune – Via Roma, 1 (0434 693933).

Sesto al Reghena, 11 maggio 2010

**Il Responsabile del Servizio
Stefano Padovan**

